

ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili

20123 Milano - Via V. Monti, 16 - Tel. 02.436950 - Fax 02.437326

www.assirevi.it - e-mail: presidente@assirevi.it

Al Presidente

Spettabile
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ
E LA BORSA
Divisione Studi Giuridici
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

28 febbraio 2011

Trasmissione *on-line* per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del 3 gennaio 2011 “Bozza di comunicazione relativa ai prospetti di comitati promotori di costituende società (in particolare banche)”

Assirevi è lieta di rispondere alla consultazione in merito ai requisiti dei prospetti informativi relativi alle offerte in oggetto. Assirevi ritiene opportuno commentare, in particolare, l'introduzione dell'obbligo di produrre “una relazione redatta da revisori indipendenti” qualora l'emittente decida di fornire previsioni di utili nel prospetto informativo.

Sulla base della formulazione riportata nella “Sezione II - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, punto 5. PREVISIONI DEGLI UTILI (EVENTUALI) del documento di consultazione è previsto quanto segue:

- la relazione redatta da revisori indipendenti deve fornire il giudizio che la previsione degli utili è stata compilata correttamente e che la base contabile utilizzata per la previsione è coerente con i criteri contabili dell'emittente;
- l'attività del revisore deve includere anche la verifica della coerenza complessiva delle informazioni e dei dati finanziari previsionali sia rispetto alle assunzioni sulla cui base tali previsioni sono state costruite sia in termini di correttezza intrinseca di detti elementi informativi;
- il revisore deve verificare che le azioni previste dal piano industriale siano tra loro compatibili e che non vi siano incoerenze nella determinazione degli importi rispetto alle variabili chiave su cui sono basati.

Il tema della verifica di dati previsionali non è attualmente disciplinato dai principi di revisione nazionali. Al riguardo, Assirevi osserva che nel tempo è prevalsa la prassi di inquadrare dette attività di verifica nell'ambito dell'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 “The Examination of Prospective Financial Information”* emesso dall'IFAC - International Federation of Accountants (di seguito “ISAE 3400”) al fine di soddisfare gli obiettivi posti a livello generale dall'art. 94 TUF e dall'art. 5 della Direttiva n. 2003/71/CE.

In tale ambito, a titolo esemplificativo, si segnala che ai sensi del principio ISAE 3400 il revisore deve, tra l'altro, possedere un'adeguata conoscenza dell'emittente e del processo di preparazione dei dati previsionali, con particolare riferimento al sistema di controllo interno rilevante per la predisposizione dei dati stessi, all'esperienza e competenza dei soggetti che li hanno predisposti, alla natura della documentazione predisposta dal *management* della società a supporto dei dati previsionali e delle relative assunzioni, all'accuratezza delle precedenti formulazioni di dati previsionali rispetto ai corrispondenti dati consuntivi, ecc. Il revisore, inoltre, deve svolgere un'analisi dei principali indicatori aziendali quali la redditività storica e prospettica normalizzata, i dati storici e prospettici del capitale circolante, della posizione finanziaria netta e i flussi di cassa anch'essi normalizzati, individuando e analizzando gli aspetti di variabilità e vulnerabilità delle ipotesi sottostanti ai dati previsionali.

Come peraltro indicato anche dal documento di consultazione che illustra il contenuto del prospetto (Capitolo 2 - IL CONTENUTO DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA DI AZIONI DI COSTITUENDE BANCHE - sezione "Avvertenza"), il contesto autorizzativo di riferimento e i tempi di realizzazione del progetto di costituzione della banca comportano l'insussistenza di qualsivoglia certezza sulla effettiva realizzazione delle previsioni di utili, neppure in ordine al momento in cui gli stessi potranno essere conseguiti. Infatti, al momento di predisposizione dei dati previsionali *"la società non è stata ancora costituita e (...) non è stata neppure definita la composizione degli organi sociali, (...) i dati descritti e la loro sostenibilità non sono stati oggetto di alcuna valutazione da parte della Banca d'Italia e (...) le previsioni di utili fornite presentano profili di assoluta incertezza in merito alla loro effettiva realizzazione e alla tempistica eventuale della stessa"*.

Se l'obiettivo del lavoro del revisore richiesto dal documento di consultazione è di redigere una relazione che contenga le conclusioni raggiunte in merito alla ragionevolezza delle ipotesi e degli elementi utilizzati per la formulazione dei dati previsionali, appare evidente che nella fattispecie in esame il revisore non sarà in grado di svolgere procedure e accertamenti sufficienti e/o di acquisire elementi conoscitivi e probatori adeguati al fine di valutare se tutte le ipotesi rilevanti per la preparazione dei dati previsionali siano state identificate e siano ragionevoli. Al riguardo, quindi, l'assenza di un patrimonio informativo "storico" e l'assoluta incertezza oggettiva sulle previsioni di utili anche in ordine ai tempi di conseguimento degli stessi non rendono ipotizzabile né lo svolgimento di una attività di verifica (*"assurance"*) né la formulazione del relativo giudizio sui dati previsionali di una costituenda banca secondo le modalità dell'ISAE 3400.

Peraltro, pare altresì potersi concludere che il documento di consultazione non si limiti a richiedere al revisore di svolgere una mera verifica della corretta compilazione (*"properly compiled"*) dei dati previsionali. Infatti, il documento di consultazione chiarisce che il revisore deve svolgere la verifica *"della coerenza complessiva delle informazioni e dei dati finanziari previsionali sia rispetto alle assunzioni sulla cui base tali previsioni sono state costruite sia in termini di correttezza intrinseca di detti elementi informativi. Così ad esempio il revisore dovrà verificare che le azioni previste dal piano industriale siano tra loro compatibili e che non vi siano incoerenze nella determinazione degli importi rispetto alle variabili chiave su cui sono basati. Si sottolinea inoltre che dovendo tale attività di verifica del revisore avere ad oggetto tutte le informazioni incluse nel prospetto in merito alle previsioni di utili, essa comprende, tra l'altro, l'analisi di sensitività dei principali margini economici attesi in ipotesi di modifica, rispetto agli scenari di base considerati, delle variabili chiave utilizzate per la predisposizione dei dati previsionali"*. L'ampiezza e la portata delle verifiche richieste al revisore sono tali che l'oggettiva assoluta incertezza dei dati previsionali cui si

è in precedenza fatto cenno, nonché l'assenza di principi di revisione nazionali idonei a soddisfare il predetto obiettivo, costituiscono un significativo impedimento al revisore per il rilascio dell'attestazione in oggetto.

Anche con riferimento al giudizio richiesto al revisore sulla coerenza della base contabile utilizzata per la formulazione dei dati previsionali con i criteri contabili dell'emittente, si segnalano difficoltà nello svolgimento dell'attività richiesta al revisore. Considerato che la banca è "costituenda", i criteri contabili risulterebbero una mera manifestazione di volontà di una futura adozione e rispetto di principi contabili di riferimento senza che gli stessi siano ancora stati applicati in concreto. Tale circostanza rende privo di significato il giudizio di coerenza richiesto al revisore in quanto lo stesso si limiterebbe ad un mero esercizio teorico di verifica della coerenza tra i principi contabili utilizzati per la formulazione dei dati previsionali con i criteri contabili che l'emittente dichiara di voler adottare.

Per completezza, si segnala poi che nel documento di consultazione al paragrafo 2 intitolato "REVISORI LEGALI DEI CONTI" della Sezione II DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE è indicato quanto segue: *"Nel caso di BCC che prevedano il controllo contabile da parte del collegio sindacale, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e dei tempi necessari per la loro implementazione, potrebbe essere necessario precisare nel prospetto che, alla luce della normativa/regolamentazione pro tempore vigente all'atto della costituzione della banca, il controllo contabile potrebbe essere affidato obbligatoriamente ad un revisore esterno."* In sede di Commento, invece, facendo genericamente riferimento alle banche, quali enti di interesse pubblico, si stabilisce che *"sia precisato nel prospetto che l'individuazione del collegio sindacale come organo di revisione legale eventualmente previsto nel facsimile di statuto della costituenda banca può essere suscettibile di modifiche alla luce della regolamentazione vigente al momento dell'effettiva costituzione della banca"*.

Al riguardo, preme rilevare che per le BCC la disciplina transitoria contenuta all'art. 43, comma 1, D.Lgs. 39/2010 consente l'attribuzione dell'incarico di revisione legale al collegio sindacale solo fino all'emanazione dei regolamenti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del suddetto decreto. Per le altre banche, in quanto EIP, rimane possibile unicamente la nomina di un revisore esterno. Solo successivamente all'emanazione da parte di Consob dei regolamenti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 39/2010, potranno essere definite eventuali esenzioni dai limiti oggi esistenti circa il conferimento dell'incarico di revisione legale al collegio sindacale nelle banche.

Assirevi rimane a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.



Mario Boella